

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2020-5473 del 13/11/2020
Oggetto	DPR 59 2013 - CIPIERRE S.N.C. DI ROVERSI RICCARDO & C. S.N.C. con impianto nel Comune di Ferrara, VIA DEL BAGATTO, n. 1 - Nuova AUA
Proposta	n. PDET-AMB-2020-5644 del 13/11/2020
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara
Dirigente adottante	MARINA MENGOLI

Questo giorno tredici NOVEMBRE 2020 presso la sede di Via Bologna 534 - 44121 - Ferrara, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara, MARINA MENGOLI, determina quanto segue.

Sinadoc. 26209/2020/AS

OGGETTO: D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. Società "CIPERRRE s.n.c. di Roversi Riccardo & C." con sede legale nel Comune di Occhiobello (RO), località Santa Maria Maddalena, via Brodolini n. 1 ed impianto nel Comune di Ferrara, via del Bagatto n. 1 - Autorizzazione Unica Ambientale per l'esercizio dell'attività di autolavaggio con tunnel e a mano con idro pulitrice

LA RESPONSABILE

- Vista la domanda in data 23.09.2020 e regolarizzata in data 07.10.2020, trasmessa dal S.U.A.P. del Comune di Ferrara ed assunta al P.G. di ARPAE il 07.10.2020 con il n. 144272, presentata al S.U.A.P. di Ferrara (registrata al P.G. del Comune n. 99432 in data 23.09.2020 pratica 1771/2020) dalla Società "CIPERRRE s.n.c. di Roversi Riccardo & C.", nella persona di Riccardo Roversi in qualità di Legale Rappresentante, con sede legale nel Comune di Occhiobello (RO), località Santa Maria Maddalena, via Brodolini n. 1 ed impianto nel Comune di Ferrara, via del Bagatto n. 1, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59;
- Considerato che l'impianto di cui sopra effettua l'attività di autolavaggio con tunnel e a mano con idro pulitrice;
- Considerato che la suddetta istanza viene richiesta dalla Società per ottenere il titolo abilitativo allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura. Inoltre si allega alla suddetta istanza la comunicazione di rispetto dei valori di emissione ed immissione di rumore;
- Visto il D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59, "Regolamento recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n° 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile

2012, n° 35”, e in particolare l’art. 4 prevede che il termine massimo per la conclusione del procedimento unico non può essere superiore a 90 giorni;

- Visto l’articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. N. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell’Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell’articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n° 160, ovvero nella determinazione motivata di cui all’articolo 14-ter, comma 6-bis, della legge 7 agosto 1990, n° 241;
- Vista la Legge 7 aprile 2014, n. 56. “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle Province sulle Unioni e fusioni di Comuni”;
- Vista la Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13 “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni”;
- Visti
 - il Dlgs 152/2006 e s.m.i.;
 - la L.R. n. 3/99, e s.m.i.;
 - la L.R. n. 5/06;
 - la L.R. 21/2012;
 - la L. 447/95;
 - la Delibera di G. R. n. 1053 del 09.06.2003 e successive integrazioni e rettifiche;
 - la delibera del Comitato Interministeriale del 04.02.1977 e successive modifiche e integrazioni;
 - la Delibera di G. R. n. 286 del 14.02.2005 riguardante “Direttiva concernente la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne”;
 - la Delibera di G. R. n. 1860 del 18.12.2006 riguardante le “Linee Guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione G.R. n. 286 del 14.02.2005”;

- Vista la comunicazione di rispetto dei valori di emissione ed immissione di rumore, ai sensi dell'art. 8 del Regolamento comunale sulle attività rumorose, allegato alla suddetta istanza;
- Vista la dichiarazione del Legale Rappresentante della Società "CIPIERRRE s.n.c. di Roversi Riccardo & C.", allegata alla suddetta istanza, nella quale si comunica che negli scarichi non è accertata la presenza delle sostanze pericolose di cui alla tabella 3/A dell'allegato 5 del D.Lgs 152/06, in quantità o concentrazione superiori ai limiti di rilevabilità delle metodiche di rilevamento;
- Visto il Parere del Servizio Ambiente del Comune di Ferrara, espresso con nota datata 05.11.2020 (assunta al P.G. di ArpaE n. 161021 del 06.11.2020) per le matrici scarichi ed impatto acustico e si allega il Parere della società HERA S.p.A., espresso con nota prot. n. 92660 del 04.11.2020, per lo scarico di acque reflue industriali nella fognatura di tipo mista di via del Bagatto;
- Ritenuto, sulla base dell'istruttoria agli atti conformemente alle disposizioni di cui al DPR 59/13, di dover adottare l'Autorizzazione Unica Ambientale;
- Dato atto che in applicazione delle norme sopra richiamate, ai sensi della Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13, con il trasferimento alla nuova Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) delle competenze in materia ambientale dei Settori Ambiente delle Province e della Città Metropolitana di Bologna, dal 1° gennaio 2016 è divenuta operativa la riunificazione in Arpae delle funzioni istruttorie ed autorizzatorie in materia ambientale ed energetica, disposta dalla L.R. 30 luglio 2015 n. 13;
- Dato atto che con DDG n. 70/2018 si è provveduto all'approvazione dell'assetto organizzativo generale, a far data dal 01.01.2019, dell'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) istituita con L.R. n. 13/2015, con invio alla Giunta Regionale;
- Dato atto che con DGR della Regione Emilia Romagna n. 1181/2018, è stato approvato l'assetto organizzativo generale dell'Agenzia di cui alla citata DDG n. 70/2018;
- Dato atto che con DDG n.102/2019 è stato conferito alla sottoscritta incarico dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara con decorrenza 14.10.2019;

- DATO ATTO che responsabile del presente procedimento amministrativo, per l'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui al D.P.R. n. 59/2013, è la Dott.ssa Apollonia Cinzia Tatone, titolare dell'Incarico di Funzione "AUA ed Autorizzazioni settoriali",

A D O T T A

l'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, da rilasciare da parte del S.U.A.P. del Comune di Ferrara alla Società "CIPRIERRE s.n.c. di Roversi Riccardo & C.", nella persona del titolare/legale rappresentante pro tempore, con sede legale nel Comune di Occhiobello (RO), località Santa Maria Maddalena, via Brodolini n. 1 ed impianto nel Comune di Ferrara, via del Bagatto n. 1, codice fiscale e P.IVA 01806350383 per l'esercizio dell'attività di autolavaggio con tunnel e a mano con idro pulitrice.

1) Il presente atto comprende i seguenti titoli abilitativi ambientali:

Settore ambientale interessato	Titolo Ambientale	Ente Competente
<i>Acqua</i>	Autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs 152/06 (articoli 124 e 125)	Comune
<i>Rumore</i>	Nulla osta di impatto acustico di cui alla Legge 447/95 nelle more previste dal DPR 227/11	Comune

2) Per l'esercizio dell'attività il gestore dovrà rispettare le seguenti indicazioni e prescrizioni:

A) SCARICHI IDRICI

1. Lo scarico autorizzato **di acque reflue industriali** (Classe C del Regolamento del Servizio Idrico Integrato) nella pubblica fognatura, contrassegnato con le seguenti lettere **“S1”**, indicato nella planimetria unita a questo atto quale parte integrante sotto la voce allegato “A” – PF.
2. Lo scarico di acque reflue industriali deve rispettare i limiti di emissione, indicati nella Tabella 3 colonna rete fognaria dell'allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. 152/06 s.m.i. ed il controllo avverrà nel pozzetto di ispezione e campionamento, contrassegnati con le lettere “PC1”, indicato nella planimetria unita a questo atto quale parte integrante sotto la voce allegato “A” – PF.
3. La ditta deve rispettare le indicazioni presenti nella planimetria unita a questo atto quale parte integrante sotto la voce allegato “A” – PF.
4. Il pozzetto di campionamento ed ispezione, contrassegnato con le lettere “PC1” deve essere identificato mediante targhetta esterna o altro sistema identificativo.
5. La ditta dovrà provvedere con adeguata frequenza alla periodica pulizia dei pozzetti e delle vasche di separazione fanghi e oli a mezzo ditta autorizzata, la documentazione fiscale comprovante le operazioni di pulizia deve essere conservata a cura del titolare dello scarico e deve essere esibita a richiesta degli incaricati al controllo.
6. Tutti i rifiuti originati dall'attività dovranno essere conferiti a ditta autorizzata, ai sensi della vigente normativa in materia di smaltimento dei rifiuti. La documentazione fiscale comprovante le operazioni di smaltimento deve essere conservata a cura del titolare dello scarico e deve essere esibita a richiesta degli incaricati al controllo.

7. Tutti gli apparecchi di scarico della canalizzazione interna degli stabili compresi i pozzetti dei cortili, devono avere la bocca di captazione delle acque ad un livello opportunamente superiore all'estradosso del condotto di fognatura.
8. Il titolare dello scarico è tenuto a presentare ad HERA S.p.A. – Fognatura e Depurazione Emilia – Area Ferrara, denuncia annuale degli scarichi produttivi effettuati (entro il 31 gennaio di ogni anno per gli scarichi effettuati nell'anno solare precedente), così come indicato nel Regolamento del Servizio Idrico Integrato.
9. La ditta deve osservare tutte le disposizioni che verranno impartite da HERA S.p.A. - Fognatura e Depurazione Emilia – Area Ferrara e dai suoi incaricati in relazione all'impianto autorizzato.
10. La ditta dovrà altresì rispettare tutte le disposizioni contenute nelle norme di legge ed nel Regolamento del Servizio Idrico Integrato approvato dall'Agenzia per i Servizi Pubblici della Provincia di Ferrara con delibera di Assemblea n. 7 del 17.03.2009.
11. Lo scarico dovrà essere mantenuto costantemente accessibile per il campionamento ed il controllo nel punto assunto, nella planimetria allegata, per gli accertamenti da parte dell'Autorità competente per il controllo.

Si precisa inoltre che:

- La società HERA S.p.A. Distretto di Ferrara non risponde dei danni cagionati da eventuali allagamenti per rigurgiti dei collettori e della pubblica fognatura, pertanto la ditta dovrà realizzare, se del caso, dispositivi atti ad evitare tali allagamenti.
- Le interruzioni del servizio e/o del funzionamento dell'impianto di sollevamento dovute a caso fortuito,

forza maggiore o a cause accidentali, o comunque disposte per improrogabili esigenze di servizio, non danno luogo a responsabilità e non comportano alcun obbligo al risarcimento dei danni in capo ad HERA S.p.A. – Fognatura e Depurazione Emilia – Area Ferrara.

- La società HERA S.p.A. ha la facoltà di sospendere temporaneamente la possibilità ad effettuare il suddetto scarico, indicato al precedente punto 1, in caso di disservizi, guasti o malfunzionamenti del servizio fognario-depurativo. La sospensione è comunicata con le modalità disponibili in funzione della potenziale gravità della situazione determinatasi.
- Al personale dipendente di HERA S.p.A. addetto al controllo degli scarichi in pubblica fognatura è consentito in qualsiasi momento l'accesso agli impianti per verifiche, ispezioni, controlli e prelievi di campioni, con le modalità definite nel Regolamento idrico integrato.
- Il titolare dello scarico deve stipulare con HERA S.p.A. apposito contratto per il servizio di depurazione reflui industriali come previsto dalla Delibera della Regione Emilia Romagna n. 1480 del 11.10.2010. Il contratto dovrà essere sottoscritto prima dell'attivazione dello scarico e, per gli scarichi già attivi, non oltre 30 giorni dalla data di emissione del presente atto.

B) IMPATTO ACUSTICO

1. L'esercizio dell'attività dovrà avvenire nel rispetto dei limiti di rumore previsti dalla zonizzazione acustica comunale e dalla normativa vigente.
2. L'attivazione dell'impianto dovrà essere tempestivamente comunicata al Servizio Ambiente del Comune di Ferrara ed a ArpaE Ferrara.

3. Ad impianto in esercizio dovranno essere effettuate delle misure fonometriche in corrispondenza dei ricettori maggiormente esposti, che dovranno essere concordati con il Servizio Ambiente del Comune di Ferrara almeno 15 giorni prima dell'effettuazione delle misure.
 4. Il rilievo fonometrico dovrà essere condotto nelle condizioni di massima rumorosità dell'impianto ed effettuato nei ricettori.
 5. Il rilievo dovrà essere condotto al fine di verificare il rispetto dei limiti di rumore (assoluto e differenziale) previsti dalla normativa vigente.
 6. I risultati delle misure effettuate dovranno essere riportati in una relazione, redatta ai sensi della DGR n.673/2004, che dovrà essere inviata, entro 10 giorni, sia al Servizio Ambiente del Comune di Ferrara che ad ArpaE SAC Ferrara.
 7. Qualora dalle misure emergesse un superamento dei limiti di rumore (assoluto e/o differenziale) nella relazione di cui al precedente punto 6 dovranno essere descritti gli interventi di mitigazione che si intendono adottare per garantire il rispetto dei limiti. Tali interventi dovranno essere realizzati entro 1 (un) mese dal nulla osta da parte del Servizio Ambiente del Comune di Ferrara.
- Nell'eventualità dovessero arrivare al Servizio Ambiente del Comune di Ferrara delle segnalazioni/esposti da parte di cittadini residenti, tale Amministrazione si riserva la possibilità di richiedere misure fonometriche al fine di verificare il rispetto dei limiti.

Da parte del Gestore dovrà essere preventivamente inoltrata ad ARPAE, tramite il S.U.A.P. del Comune di Ferrara, formale **domanda** per ogni variazione degli impianti o del ciclo produttivo che comporti la modifica del contenuto del presente atto, secondo quanto previsto dall'art. 6 del DPR 59/2013, nonché per ogni

modifica in merito all'assetto proprietario e nella struttura d'impresa, per la quale dovrà essere presentata specifica domanda di voltura.

Per il **rinnovo** della presente autorizzazione almeno sei mesi prima della scadenza il gestore deve inviare al S.U.A.P. del Comune di Ferrara una domanda in formato digitale, conformemente all'articolo 5 comma 1 e comma 2 del DPR 59/2013.

La presente autorizzazione ha validità **di 15 anni** dalla data di rilascio del presente atto, da parte del S.U.A.P. del Comune di Ferrara.

Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Sono fatti salvi specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 Luglio 1934 n. 1265.

L'efficacia della presente autorizzazione decorre dalla data del rilascio alla ditta interessata da parte del S.U.A.P. del Comune di Ferrara e da tale data decorrono i termini per le prescrizioni indicati nel presente atto.

Il presente atto, firmato digitalmente, è trasmesso al S.U.A.P. del Comune di Ferrara, che provvede al suo rilascio al richiedente e alla trasmissione in copia al Servizio Ambiente del Comune di Ferrara ed alla società HERA S.p.A.

SONO FATTE SALVE LE COMPETENZE IN MATERIA DI CONTROLLO, LA POTESTA' SANZIONATORIA E LE SANZIONI PREVISTE DALLA NORMATIVA DI SETTORE, IN CAPO AGLI ENTI COMPETENTI COME RIPORTATO NELLA TABELLA DI CUI AL PUNTO 1 DEL PRESENTE ATTO.

Ai sensi dell'art. 3 u.c. della L. 241/90, il soggetto destinatario del presente atto, può ricorrere nei modi di legge contro l'atto stesso, alternativamente al TAR dell'Emilia-Romagna o al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 ed entro 120 gg. dal ricevimento da parte della Ditta della presente Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata dal S.U.A.P. del Comune di Ferrara.

firmato digitalmente

La Responsabile del Servizio

Dott.ssa. Marina Mengoli

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.